

DIRITTOdi **LUIGI ALOISIO****Vettura contro l'albero caduto per nubifragio: nessun responsabile**

È caso fortuito e il danno conseguente non può essere riversato sul Comune, proprietario e gestore della strada. Lo stesso vale per l'animale selvatico (capriolo).

Due casi significativi ricondotti a caso fortuito. Un soggetto conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, il Comune, per essere andato ad urtare con la sua vettura contro un grosso **albero di eucalipto** appena caduto sulla sede stradale, riportando danni fisici e materiali di cui pretendeva il risarcimento. Il Tribunale e la Corte d'Appello escludevano la responsabilità dell'ente, non avendo quest'ultimo **ragionevole possibilità di esercitare la custodia** in considerazione della particolarità dell'evento generatore di danno e tenuto conto del comportamento colposo ascritto al danneggiato, che aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.

Il caso è stato sottoposto, infine, alla Suprema Corte di Cassazione, che ha (Cassazione civile sez. III, 11.10.2021, n. 27527) confermato la sentenza impugnata. La giurisprudenza è sempre stata, infatti, pacifica, nell'affermare che il **caso fortuito** può essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che devono essere non conoscibili né eliminabili con immediatezza.

Il caso fortuito è quel che è impossibile vigilare. La responsabilità è esclusa nel caso in cui il custode non abbia avuto tempo sufficiente per intervenire a **eliminare l'imprevisto** /imprevedibile. La prevedibilità si rapporta intrinsecamente alla conoscibilità, per esprimere proprio l'obbligo del custode di prevedere la situazione in cui può venire a trovarsi il bene che custodisce. Le caratteristiche della cosa custodita delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo di custodia sotto il profilo della prevedibilità che rientra, quindi, nella **possibilità giuridica dell'adempimento** dell'obbligo stesso, da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Sulla scorta di quanto riportato, nel caso in esame doveva accertarsi se potesse esigersi da parte del Comune quell'ulteriore attività diretta ad **eliminare gli elementi pericolosi non prevedibili, ma che si erano comunque verificati**. I citati principi valgono a confermare, in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade, i seguenti aspetti: in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e l'assunzione dei provvedimenti necessari; il custode della strada non è responsabile di ciò che non è prevedibile oggettivamente, ossia di tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale. In questo complessivo contesto di diritto, è stata esclusa la responsabilità del Comune, data la ricorrenza del caso fortuito costituito dall'alterazione imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile del bene custodito. L'evento avverso, infatti, non era prevedibile e quindi non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un **nubifragio eccezionale**. Seguendo la stessa nozione di caso fortuito, la Cassazione (Sez. VI, 14.10.2021, n. 28099) ha respinto recentemente anche la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal proprietario di una macchina a causa dell'impatto di un **capriolo** che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata di una strada appartenente all'ente locale.